



Area Lavori pubblici - Servizio Amministrativo Lavori Pubblici

**U.O. Concessioni**

telefono 059 209 632 fax 059 209 661

via Pietro Giardini 474/c Direzionale 70, 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it) [provinciadimodena@cert.provincia.modena.it](mailto:provinciadimodena@cert.provincia.modena.it)

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

### DETERMINAZIONE N° 514 del 15/12/2014

LEGGE 298/74. REGOLAMENTO EUROPEO N. 1071/2009. ALBO NAZIONALE AUTOTRASPORTATORI MERCI IN CONTO TERZI. IMPRESA "BERTOLINI GIOVANNI" CON SEDE IN PRIGNANO SULLA SECCHIA (MO). NUMERO D'ISCRIZIONE MO4108664K. CANCELLAZIONE D'UFFICIO DELL'IMPRESA DALL'ALBO PER MANCATA DIMOSTRAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA E MANCANZA DI VEICOLI IMMATRICOLATI USO TERZI.

Visti:

la legge 06 giugno 1974 n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni;

il D.Lgs. 395/00 disciplinante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci per conto di terzi;

il D.M. 161/05 ha dato attuazione alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 395/2000.

l'art. 105 comma 3 del D.Lgs. 112/98 ha disposto il trasferimento alle Province della gestione dell'albo autotrasportatori di merci per conto di terzi;

l'Accordo Stato – Regioni – Enti Locali del 14 febbraio 2002 disciplina nel dettaglio l'esercizio della funzione trasferita;

la Legge Regionale Emilia Romagna 13.05.2003 n. 9 reca "Norme in materia di Autotrasporto e Motorizzazione Civile".

il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1071 del 21.10.2009 stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada.

il Decreto Dirigenziale n. 291 del 25.11.2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti detta disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Accertato che l'impresa, alla data odierna, non ha ancora provveduto ad effettuare l'adeguamento di cui all'art. 5, comma 2, del D.M. 161/2005

Considerato che il citato art. 11, comma 6-ter, della legge 35/2012 prevede che "le imprese di trasporto su strada già in attività alla data del 04 dicembre 2011 ed autorizzate provvisoriamente all'esercizio della professione, ove non soddisfino i requisiti per l'accesso alla professione entro i termini stabiliti ai sensi dell'art. 12 del decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011, sono cancellate.....dal Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore su strada .....e dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi".

Tenuto conto che il termine di adeguamento fissato dal citato D.D. 25.11.2011 n. 291 era il 04 giugno 2012, termine poi prorogato, per le sole province colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, al 03 agosto 2012 con Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 12989 del 30.05.2012.

Accertato mediante interrogazione telematica del sistema informativo Simot del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, effettuata in data 09.10.2014 ed in data 12.12.2014, che l'impresa non ha disponibilità di veicoli immatricolati ad uso terzi

Dato atto che, secondo quanto disposto dall'art. 2 del Regolamento Europeo 1071/2009 "costituisce professione di trasportatore di merci su strada la professione di un'impresa che esegue, mediante veicoli a motore singoli oppure insieme di veicoli accoppiati, il trasporto di merci per conto di terzi" da cui deriva, come evidenziato dal punto 1 della Circolare 1/2009 del Comitato Centrale per l'Albo Nazionale delle Persone Fisiche e Giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, che "è condizione necessaria allo svolgimento dell'attività il possesso di almeno un autoveicolo da parte dell'impresa di autotrasporto"

Considerato che l'effettivo svolgimento dell'attività di autotrasporto merci in conto terzi, di cui l'iscrizione al Registro Imprese rappresenta elemento probatorio, costituisce condizione essenziale per conservare l'iscrizione all'Albo Autotrasportatori.

Ritenuto che il venir meno di tale condizione determini a carico dell'impresa interessata l'adozione del provvedimento di cancellazione dall'Albo Autotrasportatori ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, punto 2), della legge 298/74.

Dato atto che con nota prot. n. 99740 del 14.10.2014, trasmessa all'impresa tramite posta elettronica certificata il 14.10.2014, la scrivente Provincia comunicava, ex art. 13 bis D.Lgs. 395/00, all'impresa "BERTOLINI GIOVANNI", iscritta all'albo nazionale degli autotrasportatori di merci per conto di terzi della provincia di Modena al numero MO4108664K, l'avvio del procedimento finalizzato all'eventuale emanazione di un provvedimento di cancellazione ai sensi dell'art 11, comma 6-ter, della legge 04 aprile 2012 n. 35, per mancata dimostrazione del possesso dei requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di cui all'art. 3, paragrafo 1, lettere c) e d) del Regolamento Europeo n. 1071/2009 ed ai sensi dell'art. 20, punto 2, della legge 298/74 per mancanza di veicoli immatricolati ad uso terzi

Alla data odierna il sig. Bertolini Giovanni, cod.fisc. BRTGNN38D21H061E, titolare dell'omonima impresa di autotrasporto, non ha provveduto a dimostrare, entro i termini di legge assegnati con la suddetta nota prot. 99740 del 14.10.2014, il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, paragrafo 1, lettere c) e d) del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1071 del 21.10.2009, l'avvenuta immatricolazione di veicoli ad uso di terzi, nè ha presentato memorie scritte e/o chiesto formalmente di essere sentito di persona in contraddittorio.

In data 10.12.2014 è stato acquisito il parere favorevole alla cancellazione dell'impresa dall'Albo, espresso dalla Commissione Consultiva Provinciale per l'autotrasporto, istituita dalla L.R. n. 9/2003 e nominata con Atto del Presidente della Provincia Modena n. 30 del 18/11/2014, riunitasi nella suddetta data presso gli Uffici del Servizio Amministrativo Lavori Pubblici della Provincia di Modena.

Dato atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Cristina Luppi, dirigente del Servizio Amministrativo Lavori Pubblici della Provincia di Modena.

Reso noto:

- che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena ing. Alessandro Manni.

- che informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it).

## Il Dirigente determina

1) di **cancellare dall'Albo Autotrasportatori** in conto terzi della Provincia di Modena l'impresa **"BERTOLINI GIOVANNI" con sede in Prignano Sulla Secchia (MO)**, p.iva 00304530363, numero d'iscrizione all'Albo Autotrasportatori **MO4108664K**, posizione meccanografica d'archivio **D73SDH** per le seguenti ragioni:

a) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, comma 6-ter, della legge 04 aprile 2012 n. 35, per mancato adeguamento ai requisiti di accesso alla professione entro i termini di cui all'art. 12 del D.D. MIT n. 291 del 25.11.2011

b) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, punto 2, della Legge 298/74, per mancanza di veicoli immatricolati ad uso terzi

2) di dare atto che i dati relativi alla presente determinazione saranno pubblicati sul sito internet della Provincia nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.33/2013;

3) di informare che, a norma dell'art. 3 quarto comma della legge 241/90, il presente atto è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o di notificazione oppure con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di comunicazione o di notificazione.

Il Dirigente LUPPI CRISTINA

Originale Firmato Digitalmente

*(da sottoscrivere in caso di stampa)*

Si attesta che la presente copia, composta di n.3 pagine, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li .....

\_\_\_\_\_

Protocollo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_